



## STATUTO DEL COMUNE DI LIPARI

(Provincia di Messina)

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 09/01/1993 e pubblicato su supplemento straordinario n. 2 alla G.U.R.S. (p.I) n. 44 del 18 settembre 1993.**

**Modifiche ed integrazioni pubblicate su supplemento straordinario alla GURS n.5 del 9 novembre 1996**

*(Modificato e integrato con successivi provvedimenti, come da note in calce agli articoli)*

.....*OMISSIS*.....

### Titolo IX FORME DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 51 *Disposizioni generali*

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.

Per gli stessi fini il comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivandone l'accesso alle strutture dell'ente.

Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e quelli di età superiore ad anni 14, residenti nel Comune, nonché le persone maggiorenni straniere o apolide domiciliate nel Comune, che esercitano la loro prevalente attività di lavoro o di studio, ad esclusione dei soli diritti o azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.

#### Art. 52 *La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa*

Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa il Comune promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di circoscrizione;
- c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
- d) la partecipazione di forme associative operanti nei settori economico, sociale, culturale, sportivo, turistico, assistenziale, ecc.

Con apposito regolamento sono stabiliti la disciplina, le forme, i modi ed i termini delle predette partecipazioni.

#### Art. 53 *Diritto di udienza*

Ai cittadini, agli organismi ed alle associazioni sopra indicate è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche a mezzo dell'esercizio del diritto di udienza.

Il diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità e le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito con l'udienza pubblica dei cittadini da parte del Sindaco o di un suo delegato nella sede del consiglio comunale e con cadenza almeno mensile.

La richiesta di esercizio del diritto di udienza deve essere presentata per iscritto al Sindaco, con indicazione della questione oggetto di trattazione e deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini

#### Art. 54

#### *Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini.*

Ciascun elettore può far valere di fronte alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale e dall'apposito regolamento comunale.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone o imprese.

Il Sindaco deve, comunque, garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi.

Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o ostacolare gravemente lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diversa disposizione di legge.

Il regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le disposizioni necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti o provvedimenti che comunque li riguardino.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa adozione del relativo regolamento.

Le aziende e gli enti dipendenti dal comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività ai principi sopra esposti.

Art. 55  
*Istanze - Petizioni*

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche a mezzo della presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni.

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono spiegazioni su aspetti specifici dell'attività dell'amministrazione.

La risposta all'interrogazione deve essere fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento per la partecipazione che deve prevedere i tempi, la forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento per la partecipazione determina il procedimento della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla richiesta contenuta nella petizione. In questo caso, il provvedimento che conclude il procedimento di esame della petizione deve essere adeguatamente motivato e pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione. Se tale termine non viene rispettato, ogni consigliere può sottoporre il contenuto della petizione al consiglio comunale. Il presidente è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

Il procedimento si conclude in ogni caso con un provvedimento espresso che deve essere comunicato al proponente.

Tutte le petizioni devono essere annotate in apposito registro, depositato presso l'ufficio protocollo a disposizione anche dei consiglieri comunali.

Capo X  
Associazionismo e partecipazione

*Art. 56 Principi generali*

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione e quelle operanti nei settori dei beni culturali, ambientali, artistici, storici, del turismo, del termalismo, dello sport, dell'attività sociale, culturale folcloristica e di gestione del tempo libero, nonché le forme associative religiose e qualsiasi altra forma partecipativa costituita spontaneamente tra i cittadini a fini partecipativi.

Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.

Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali, agricole e del turismo attuando forme di incentivazione.

Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona ed in particolare dei fanciulli, delle donne, degli anziani e dei disabili.

## *Associazioni e organismi di partecipazione*

Per attuare i fini indicati nel precedente articolo il Comune:

1. sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo anche mediante stipula di convenzioni;
2. favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle disposizioni, programmi e progetti regionali, statali, comunitari interessanti l'associazionismo;
3. può affidare ad associazioni e comitati l'organizzazione di singole iniziative salvo rendiconto per la ipotesi di assegnazione di fondi.

Gli interventi sopra indicati hanno luogo a favore delle libere forme associative non vietate dalla legge che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro; pubblicità degli atti e dei registri.

Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.

Il Sindaco elenca su apposito registro tutte le associazioni operanti nel territorio in possesso dei requisiti sopra detti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione con il deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.

Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

### Art. 58

#### *Referendum propositivo e consultivo*

Il consiglio comunale a maggioranza assoluta può richiedere il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale.

Sulle medesime materie 600 elettori del Comune possono richiedere il referendum propositivo.

Il referendum non può riguardare provvedimenti di nomina, elezione, espropriazione, attribuzione di competenza.

Sull'ammissibilità del referendum giudica il difensore civico con l'assistenza del segretario comunale entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Entro i successivi dieci giorni il Sindaco indice il referendum con decreto, pubblicato all'albo pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. Le operazioni referendarie, avranno luogo entro i successivi trenta giorni utilizzando le sezioni predisposte per l'elezione del consiglio comunale. Le operazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

La proposta deve contenere precise indicazioni sull'argomento della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in modo da consentire risposte chiare ed univoche degli elettori.

Il referendum è valido se abbia partecipato il 50% degli aventi diritto al voto.

L'esito del referendum viene pubblicato all'albo pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum il consiglio comunale provvede in apposita seduta a dare esecutività alla volontà referendaria.

Non si fa luogo a referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

Un medesimo quesito referendario non può essere proposto nei due anni successivi alla consultazione.

Il regolamento per la partecipazione determina le modalità organizzative della consultazione referendaria.

### rt. 59

#### *Consultazioni popolari*

Per questioni di interesse generale ma limitate ad una parte del territorio o della collettività almeno 200 cittadini possono richiedere una consultazione popolare.

Il consiglio di propria iniziativa può anche provvedere alla consultazione di associazioni, enti ed organismi, mediante richiesta a questi ultimi di informazioni in relazione alla loro attività e competenza.

Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.

Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Le operazioni relative alle consultazioni popolari non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

.....OMISSIS.....